

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1054 del 04/03/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. MORATO PANE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI), VIA D'AZEGLIO, N.49 E ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PANE E DERIVATI SENZA GLUTINE DA REALIZZARE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA GARBINO, N.2. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1092 del 03/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **MORATO PANE SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI), VIA D'AZEGLIO, N.49 E ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PANE E DERIVATI SENZA GLUTINE DA REALIZZARE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA GARBINO, N.2. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 12/11/2020 - assunta da ARPAE SAC con PG 2020/166863 - pratica **SinaDoc n. 29466/2020** - dalla Ditta **Morato Pane SPA** (C.F./P.IVA 02503180982), con sede legale in Comune di Altavilla Vicentina (VI), Via D'Azeglio, n.49 e attività produzione pane e derivati senza glutine in Comune di Bagnacavallo, Via Garbino, n.2, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:**

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **29466/2020** emerge che:

- La Ditta Morato Pane SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 12/11/2020 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2020/166863, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 12/11/2020 (PG 2020/166863) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG. 2020/170611);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2020/170444).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario ARPAE;

ACQUISITA in data 01/12/2020 (PG 2020/174225) la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con cui si comunica di avere erroneamente coinvolto HERA SPA per l'autorizzazione allo scarico, mentre lo scarico risulta in acque superficiali;

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2020/173296 del 30/11/2020);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (PG. 2021/28257 del 23/02/2021);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG. 2021/28948 del 23/02/2021);
- Parere del Consorzio in ordine alla compatibilità dello scarico indiretto, nella rete di bonifica, e domestiche in acque superficiali (PG. 2021/32270 del 01/03/2021);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Morato Pane SPA per la propria attività di produzione pane e derivati senza glutine da realizzare in Comune di Bagnacavallo, Via Garbino, n.2, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 7/2021, relativa al conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna fino al 30/06/2021, al Dott. Stefano Renato de Donato;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Morato Pane SPA (C.F./P.IVA 02503180982)**, con sede legale in Comune di Altavilla Vicentina (VI), Via D'Azeglio, n.49 e attività produzione pane e derivati senza glutine in Comune di Bagnacavallo, Via Garbino, n.2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
    - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
  - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'impatto acustico**, si evidenzia che l'impatto generato dall'attività, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

Dott. Stefano Renato de Donato

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni**

- l'Azienda intende avviare una nuova attività di produzione pane e derivati senza glutine nello stabilimento sito in Comune di Bagnacavallo, Via Garbino, n.2;
- La produzione dei prodotti senza glutine viene realizzata in un'area di circa 3434 mq. Nello specifico viene prodotto: pane a fette bianco senza glutine, pane a fette per tramezzini senza glutine, pagnotta con olio extravergine di oliva e Muffin;
  - Le fasi di lavorazione vengono di seguito descritte:**
    - Accettazione materie prime, Scarico, Stoccaggio delle materie prime e imballi;
    - Lavorazione su due linee specifiche;
    - Confezionamento e stoccaggio prodotto finito.
  - Le linee di lavorazione sono nettamente separate:**
- sono presenti due aree di preparazione impasti, una dedicata ai panificati ed una ai muffin. Anche le linee produttive di formatura, lievitazione, cottura, raffreddamento e confezionamento sono ben distinte. La preparazione dell'impasto viene effettuata sulla base di ricette definite e salvate nel gestionale aziendale. I vari ingredienti vengono preventivamente pesati e introdotti all'interno delle impastatrici a spirale nel caso della linea pane e impastatrice planetaria nel caso dei muffin. Una volta che l'impasto è pronto questo viene rovesciato all'interno delle rispettive colatrici dove l'impasto viene spezzato in base alla tipologia di prodotto da realizzare.
- Per i **prodotti tipo pane**, l'impasto spezzato viene filonato e inserito automaticamente nelle teglie di lievitazione - cottura, da qui entrano in cella di lievitazione e successivamente in automatico entrano nel tunnel di cottura (forno a tunnel). Il prodotto cotto, viene smodellato automaticamente ed il processo di raffreddamento avviene sulla torre di raffreddamento posizionata all'interno della stanza appositamente raffreddata. Il ciclo di raffreddamento del pane dura da un'ora e mezzo fino a tre ore (dipende dal formato).
- La fase finale è rappresentata dal taglio e successivo confezionamento del pane all'interno della stanza di confezionamento a temperatura controllata. Infatti, la stanza di confezionamento è dotata di un impianto di condizionamento e di filtrazione dell'aria che permette di mantenere le condizioni ambientali ottimali dal punto di vista igienico sanitario. Tutti i prodotti confezionati passano attraverso una bilancia ed un sistema di controllo dei corpi estranei metallici e non metallici.
- Per i **prodotti tipo muffin**, l'impasto viene caricato nella colatrice, da qui dosato automaticamente all'interno dei pirottini posizionati nelle teglie di cottura. La cottura di circa 20 minuti viene effettuata all'interno di un forno tunnel a circa 200°C. Il prodotto cotto viene raffreddato e successivamente smodellato.
- Le emissioni in atmosfera derivano pertanto dai processi produttivi delle 2 linee di lavoro – prodotti tipo pane e produzione muffin. Su ogni linea, vi sono quindi emissioni derivanti dai fumi di combustione provenienti dalle caldaie al servizio della produzione e dai ricambi d'aria posizionati lungo le due linee di lavorazione.
- **L'assetto emissivo è il seguente:**
  - emissioni E2 – E4 provenienti dai forni di cottura del pane;
  - emissioni E1, E3, E5, E6 provenienti dai ricambi aria e vapori di cottura linea pane;
  - emissione E8 proveniente dal forno di cottura linea muffin;
  - emissioni E7, E9, E10 provenienti dai ricambi aria e vapori di cottura linea muffin;
  - emissione E11 proveniente dal forno rotante di cottura linea piadina;
  - emissione E12 caldaia produzione vapore.

**Per le emissioni indicate con E1, E3, E5, E6 provenienti dai ricambi aria e vapori di cottura linea pane e E7, E9, E10 provenienti dai ricambi aria e vapori di cottura linea muffin, non si indicano limiti specifici.**

## **Limiti di emissione**

### **PUNTO DI EMISSIONE E2 – FORNO LINEA PRODUZIONE PANE**

Portata massima	1700	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	200	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

### **PUNTO DI EMISSIONE E4 – FORNO LINEA PRODUZIONE PANE**

Portata massima	1700	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	200	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

### **PUNTO DI EMISSIONE E8 – FORNO LINEA PRODUZIONE MUFFIN**

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	200	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

### **PUNTO DI EMISSIONE E11 – FORNO PRODUZIONE PIADINE**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	200	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

## **PUNTO DI EMISSIONE E12 – CALDAIA PRODUZIONE VAPORE**

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	200	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

### **Prescrizioni:**

- 1. Per i punti di emissione indicati con E2,E4,E8,E11,E12 devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici per un periodo rappresentativo del funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna.**
- 2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, **il 30/06/2021**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata** per tutti i punti di emissione indicati. La Ditta è tenuta a dotarsi di un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui dovranno essere annotate **le manutenzioni da effettuare a tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale.**

## ALLEGATO B)

### Scarico di acque reflue industriali unitamente alle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

#### Condizioni:

- La Ditta Morato Pane SPA svolge attività di produzione pane e derivati senza glutine e le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali e derivano dal lavaggio delle attrezzature, accessori e macchine;
- Tali reflui vengono convogliati, per gravità, in vasche di sedimentazione e degrassatura per poi proseguire verso un impianto, adeguatamente dimensionato, di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale per poi immettersi, previo pozzetto ufficiale di ispezione e prelievo, in acque superficiali;
- Nello stesso impianto verranno convogliate anche le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dei locali produttivi ed uffici.

**La planimetria della rete fognaria viene allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.**

**La medesima planimetria deve essere tenuta presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.**

#### Prescrizioni:

- Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della **Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.**;
- dovrà essere eseguito, **con cadenza annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che ne attesti la conformità ai limiti della Tabella sopra richiamata;
- **I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato**, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: **pH, BOD<sub>5</sub>, COD, SST, Olii e Grassi, Tensioattivi totali, Cloruri, NH<sub>4</sub>, Azoto totale, Fosforo Totale**;
- Dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamenti utilizzati al fine di mantenerli efficienti. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente (parte IV del Dlgs n.152/2006 e smi);
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici ai sistemi di trattamento delle Acque Reflue Industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Servizio ARPAE SAC;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza.
- Dovranno essere previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- Lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**